

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di, in
Napoli, presso la sede dell'ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda
Speciale (P.I. e C.F. 07679350632), in prosieguo denominata Azienda o
ABC, tra: ABC, in persona del
nato a il, domiciliato per la
carica presso la sede legale dell'Azienda, in Napoli, alla Via Argine n. 929,
da una parte

E

la Società (C.F.
P.I.), in prosieguo denominata semplicemente
Impresa o appaltatore, con sede legale in, alla Via
....., nella persona del
..... nato a, il giorno,
domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa
dall'altra parte

PREMESSO CHE

- l'Azienda ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di lettura dei misuratori idrici installati presso il domicilio dei propri utenti, ed attività connesse al servizio medesimo, articolato su due lotti: Lotto 1 (C.I.G.: **5441927439**) e Lotto 2 (C.I.G.: **54419306B2**);
- l'importo globale presunto dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza inclusi, riferito a n. 48 (quarantotto) mesi, è stato stimato in € 3.774.000,00 (euro tremilionisettecentosettantaquattromila/00) oltre IVA, suddiviso in due lotti da € 1.887.000,00 (euro unmilioneottocentottanta-

settemila/00) oltre IVA, ciascuno.

- non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi di interferenza;
- alla procedura di gara sono stati attribuiti i codici CIG nn. **5441927439** (Lotto 1) e **54419306B2B** (Lotto 2);
- il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. n. del..... e nella G.U.R.I., V Serie Speciale n. del.....;
- la procedura di gara, esperita nei giorni, come si rileva dai relativi verbali, ha determinato l'aggiudicazione provvisoria del Lotto a favore dell'Impresa, con il ribasso percentuale l'importo offerto pari al% (..... per cento), corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € (euro), comprensivo degli oneri per la sicurezza inclusi, stimati in €, oltre IVA;
- l'Impresa, risultata aggiudicataria provvisoria, ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara;
- l'Impresa risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione completa e sicura del servizio appaltato, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia - in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 - e da quanto evincesi dalla documentazione prodotta ai fini del presente affidamento;
- all'esito delle procedure autorizzative all'uopo espletate, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Lotto in favore dell'Impresa.

Tanto premesso, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente

contratto, regolato dai patti che seguono:

ART. 1 - PREMESSA

La narrativa che precede – come pure i documenti e gli allegati ivi richiamati – è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha tra le parti forza vincolante di patto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda affida in appalto all'Impresa, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, l'esecuzione del servizio di lettura dei misuratori idrici installati presso il domicilio dei propri utenti, relativamente al Lotto, (C.I.G.....) ed attività connesse al servizio medesimo, secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti: Bando di Gara G.U.R.I. e G.U.U.E., Capitolato Speciale di Appalto (comprensivo del Foglio delle Condizioni e delle Specifiche Tecniche) con annessi allegati; dichiarazioni rese dall'Impresa, tra cui il Modello Gamma e l'offerta economica, presentate in sede di gara; verbale di gara.

I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinunzia a qualsiasi contraria eccezione. Completano l'orientamento per l'esecuzione dell'appalto il Codice Etico e la Politica integrata aziendale per la qualità, l'ambiente e la

salute e sicurezza sul lavoro.

Il, quale dell'Impresa, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle caratteristiche tecniche delle attività che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, del suo espletamento, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata. Egli dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del rispetto, per l'intero corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte nel modello Gamma allegato all'offerta presentata e dell'indispensabilità della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, resta espressamente convenuto che l'Azienda ha facoltà di esercitare, per l'intero corso del rapporto contrattuale, i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell'appaltatore, sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto e dichiarati in sede di gara.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO – PREZZI UNITARI

L'importo presunto del presente contratto ammonta ad €,
(euro/.....) oltre IVA - di cui € (euro

.....) oltre IVA, per oneri della sicurezza interni
-, come offerto dall'Impresa in sede di gara. Il suddetto importo potrà variare
in $\pm 20\%$ in conseguenza di insindacabili esigenze dell'Azienda.

....., nella qualità, dichiara che l'offerta è stata
formulata senza riserve e condizioni di sorta, tenendo presente che il
corrispettivo dell'appalto è quello che risulterà dall'impiego dei prezzi
unitari determinati dagli esiti di gara.

Allo stato attuale, non sono stati individuati costi per la sicurezza aggiuntivi
necessari all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione relative ai
rischi di interferenza.

In funzione del ribasso offerto dall'appaltatore, i prezzi unitari contrattuali
per le attività di cui alle Specifiche Tecniche restano così determinati:

- a) €, quale prezzo unitario di base per lettura valida;
- b) €, quale prezzo unitario di base per l'attività
straordinaria di consegna documentazione all'utenza [cfr. par. 3.1.1,
lettera b) delle Specifiche Tecniche];
- c) € quale prezzo unitario di base per le attività di
suggerimento bocche antincendio [cfr. par. 3.1.1, lettera c) delle
Specifiche Tecniche].

ART. 5 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

....., nella qualità, dichiara che l'offerta è stata
formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo
dell'appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a
seguito di uno studio approfondito dell'appalto in base a calcoli di propria
convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a

soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all'appaltatore dal presente contratto e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia.

I prezzi unitari, come chiarito al precedente art. 4, sono intesi fermi e immutabili per tutta la durata contrattuale, fatti salvi possibili adeguamenti ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. Non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

ART. 6 - CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ – DURATA DEL CONTRATTO

La consegna delle attività sarà effettuata dal Responsabile del Contratto dell'Azienda con apposito verbale di consegna.

Nel giorno fissato dall'Azienda e comunicato all'appaltatore, questo dovrà inviare il proprio rappresentante qualificato per la firma del verbale di consegna; qualora egli non si presenti, l'Azienda assegnerà un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, potrà decidere di procedere alla consegna d'ufficio, ovvero di risolvere il presente contratto in danno dell'appaltatore, incamerando il deposito cauzionale e riservandosi ogni azione a risarcimento del maggior danno.

La durata presunta dell'appalto è di 48 (quarantotto) mesi dalla data indicata nel suddetto verbale di consegna.

ART. 7 - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione contrattuale elencata all'articolo 3 che precede e delle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal Responsabile di contratto ABC, garantendo una speciale attenzione al

rispetto dei tempi ed alla qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall'Azienda, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

ART. 8 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste per l'esecuzione del servizio saranno applicate le penali stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno. Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese si procederà mediante trattenuta sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante escussione della fideiussione di cui al successivo art. 11, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La misura complessiva delle penali comminate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; nell'ipotesi di un ammontare delle penali superiore a detta percentuale, l'Azienda si riserva al facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE PER CONTO DELLA SOCIETÀ - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL CONTRATTO PER CONTO DELL'AZIENDA

L'appaltatore indica che, per proprio conto, assumerà la responsabilità del servizio oggetto del presente contratto, e che sarà referente per l'Azienda, che resta il soggetto esclusivo cui l'Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa alla gestione e alla esecuzione delle attività previste nel presente contratto.

Seguirà lo svolgimento dell'appalto per l'Azienda,

nella qualità di Responsabile del Procedimento, e
....., quale Responsabile del Contratto.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Non è dovuta alcuna anticipazione. I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto. La relativa fattura potrà essere inviata all'Azienda previo benestare del Responsabile del Contratto ABC e il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del DURC dell'appaltatore. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato D.U.R.C.) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità.

....., nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l'utilizzo del conto corrente identificato dal codice IBAN
....., accesso presso
nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che
dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore ha costituito cauzione definitiva a copertura del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell'art.

113 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante polizza fideiussoria n., emessa dalla Società, in data, fino alla concorrenza dell'importo di (euro). Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'importo garantito, secondo le modalità indicate nel citato art. 113.

Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l'Azienda potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere all'appaltatore.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

L'appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l'Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa. È obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. L'appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell'esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore

dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l'Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. Ai fini di cui al presente articolo, l'appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione n. emessa dalla Società, in data, con scadenza a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente contratto con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall'appaltatore e/o comunque impiegato nell'esecuzione dell'appalto spetta in via esclusiva a quest'ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell'Azienda.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all'Azienda.

L'appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e

ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 11.

L'appaltatore si impegna a fornire all'Azienda, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato nell'appalto e l'indicazione del CCNL applicato.

L'appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto e a consentire in ogni momento l'accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell'Azienda all'uopo incaricato. L'inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell'Azienda, l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ART. 14 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli

obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito, l'appaltatore si assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito; in particolare, l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'Azienda per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.

In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione di quanto previsto nel DVR da parte dell'appaltatore, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda, quest'ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione delle prestazioni e di intimare all'appaltatore di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l'appaltatore non ottemperi entro il termine previsto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 15 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale e parziale del servizio, a qualsiasi titolo e sotto

qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda. Stesso dicasi per il subappalto, anch'esso vietato, a pena di immediata risoluzione contrattuale in danno dell'appaltatore.

ART. 16 - REGOLARE ESECUZIONE

Non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle prestazioni si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione, emessa dal responsabile del contratto e confermata dal responsabile del procedimento, che contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del direttore dell'esecuzione (responsabile di contratto), il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore.

ART. 17 - RISOLUZIONE - RECESSO

Oltre a quanto genericamente previsto all'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Azienda si riserva di risolvere il contratto di diritto, in danno dell'appaltatore, in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal Capitolato Speciale d'Appalto, e nei casi previsti dal presente contratto agli artt. 3, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 23 e 24, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Il presente contratto verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – UTG – dovesse comunicare la sussistenza sul conto dell'appaltatore di informazioni interdittive, di cui all'art. 10 del DPR 252/98, e per manifesta incapacità o inidoneità, anche

solo legale, nell'esecuzione del servizio. Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Azienda, comunque, nei casi di negligenza e/o di imperizia nell'esecuzione delle attività o quando venga compromessa la loro tempestiva e corretta esecuzione, ha la facoltà di risolvere il contratto con decorrenza anticipata e di addebitare all'appaltatore il maggior onere gravante sulla Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto d'appalto, salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:

- a) nei casi in cui l'appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Codice degli appalti), così come individuate dal regolamento di cui alla medesima disposizione e con le procedure ivi stabilite;
- b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 163/2006;
- c) se nei confronti dell'appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore saranno dovuti solo gli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite al momento della risoluzione, ma il pagamento avrà luogo soltanto a seguito dei conteggi

definitivi anche in relazione al risarcimento del danno subito da ABC; tanto, senza alcun ulteriore onere e obbligo e senza diritto per l'appaltatore di rivendicare indennizzi e/o ristori.

L'Azienda ha, infine, la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 1671 del c.c.

ART. 18 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA SUI QUOTIDIANI – PUBBLICAZIONE DATI

Le spese di bollo del presente contratto, della sua registrazione ed ogni altro eventuale onere complementare, cedono ad esclusivo carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. "decreto Crescita-bis") l'appaltatore è tenuto a rimborsare le spese di pubblicità della gara, ivi compresa la pubblicazione dell'esito, effettuata nei quotidiani nazionali e locali.

In relazione al presente contratto, ai sensi di legge e per espressa pattuizione tra le Parti, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda, secondo le procedure aziendali applicabili, le pertinenti informazioni previste dall'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, ed in particolare: 1) struttura proponente l'appalto; 2) oggetto del bando; 3) elenco degli operatori che hanno presentato offerta; 4) aggiudicatario; 5) importo di aggiudicazione; 6) tempi di conclusione di opere, servizio o fornitura; 7) importo delle somme liquidate.

Tali informazioni saranno altresì trasmesse alla AVCP.

ART. 19 - RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in

materia di pubblici appalti.

ART. 20 - DOMICILIO

L'appaltatore dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è

ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Salvo gli eventuali casi di deroga contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l'Azienda e l'appaltatore che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l'Azienda medesima si pronuncerà nel merito.

Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

ART. 22 - PRIVACY - TRATTAMENTO DATI

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto, osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico - Codice Privacy. In particolare, l'appaltatore si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a: **a)** eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; **b)** custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad

evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; **c)** assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; **d)** conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; **e)** utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; **f)** utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

L'appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

L'appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di

istanza degli interessati che coinvolga l'operato dell'appaltatore, questi si obbliga a fornire all'Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt.145, 146 e 154 del Codice Privacy. Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'appaltatore, si evidenzia che ciascuna delle parti nei confronti dell'altra riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero.

La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.

ART. 23 - CODICE ETICO E POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E

SICUREZZA DI ABC NAPOLI

....., nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dall'Azienda e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti.

Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile., nella qualità, dichiara di aver preso visione e di conoscere la Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza di ABC Napoli.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'appaltatore assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, ovvero ogni variazione del personale comunque impiegato nell'appalto.

Napoli,

ABC Napoli

L'APPALTATORE

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Acqua Bene Comune Napoli

L'APPALTATORE

www.AlboPretorionline.it?